



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vincenzo PROTO	Presidente
dott. Francesco Maria FIORETTI	Consigliere
dott. Aldo CECCHERINI	Consigliere
dott. Carlo PICCININNI	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10522/2005 R.G., proposto da
PALLOTTA NELLO, in qualità di titolare della ditta T.P. ELETTRONICA, elet-
tivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso l'avv. DANIELA
DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avv. MAURIZIO DEL PINTO in virtù di
procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA S.D.F. SIMEONI MARIO TERMOIDRAULICA E
LAVORI EDILI e dei soci illimitatamente responsabili SIMEONI MARIO E PI-
TOTTI MASSIMO, in persona del curatore dott. LORELLA COCCIA CO-
LAIUDA

INTIMATO

avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 2026/2004, pubblicata il

1868
2010

OGGETTO: opposi-
zione allo stato pas-
sivo



22 aprile 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2010 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Libertino Alberto RUSSO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Nel fallimento della società di fatto Simeoni Mario Termoidraulica e Lavori Edili e dei soci Mario Simeoni e Massimo Pitotti, dichiarato con sentenza del 6 maggio 1997, Nello Pallotta, in qualità di titolare della ditta T.P. Elettronica, propose opposizione allo stato passivo, chiedendo l'ammissione in via privilegiata di un credito di Lire 26.751.827, oltre interessi sulla somma di Lire 9.800.000 dal 2 febbraio 1993, a titolo di saldo del corrispettivo di opere commissionategli dal Simeoni.

Il medesimo credito era stato fatto valere nelle forme ordinarie, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ma la domanda era stata rigettata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza del 22 gennaio 1996, avverso la quale il Pallotta aveva proposto appello; il processo, interrottosi a seguito della dichiarazione di fallimento, era stato riassunto nei confronti del curatore, che si era costituito in giudizio, resistendo all'impugnazione.

2. — Con sentenza del 22 aprile 2004, la Corte di Appello di L'Aquila ha escluso la rilevanza dell'appello pendente in ordine alla domanda proposta in via ordinaria, ritenendola improcedibile, ed ha rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo giustificato il rifiuto di pagamento opposto dal debitore, a fronte del grave inadempimento del creditore.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jr'.



3. — Avverso la predetta sentenza il Pallotta propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La curatela del fallimento non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 95, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 303 cod. proc. civ.

Premesso che, ove il fallimento del debitore intervenga successivamente alla sentenza di primo grado che abbia rigettato la domanda di pagamento proposta dal creditore, quest'ultimo, per evitare gli effetti preclusivi del giudicato, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore, sostiene che la Corte di Appello non avrebbe potuto ritenere irrilevante la pendenza dell'appello in ordine alla domanda proposta nelle forme ordinarie, ma avrebbe dovuto ammettere il credito al passivo, con riserva del relativo accertamento, ovvero sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della formazione del giudicato sulla domanda di pagamento.

2. — Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 2908 e 2909 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

Osserva infatti che la sentenza impugnata si è limitata a confermare la motivazione di quella di primo grado, senza procedere ad un effettivo esame delle doglianze proposte con l'appello, segnatamente con riguardo alla sproporzione tra gli inadempimenti delle parti ed alla fondatezza dell'eccezione d'inadempimento. Quest'ultima ha costituito invece oggetto dell'accertamento compiuto da una suc-

J



cessiva sentenza, emessa il 27 luglio 2004 e passata in giudicato, con cui la stessa Corte d'Appello ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale il 22 gennaio 1996, ritenendo contrario a buona fede il rifiuto opposto dal debitore e condannando il fallimento al pagamento della somma di Euro 13.767,00, oltre interessi, nonché delle spese di entrambi i gradi del giudizio, con la conseguenza che la sentenza impugnata si pone in insanabile contrasto con il giudicato formatosi in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria.

3. — I due motivi, da esaminarsi congiuntamente avuto riguardo alla stretta connessione tra le censure proposte, sono fondati.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 52 della legge fall., la dichiarazione di fallimento del debitore, aprendo il concorso sul patrimonio del fallito, preclude la proposizione o la prosecuzione di azioni individuali da parte dei creditori, i cui crediti debbono essere accertati e soddisfatti nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. della medesima legge, dinanzi al giudice delegato ed al tribunale fallimentare, la cui competenza attrae tutte le controversie che trovano la loro ragione diretta o indiretta e la loro origine ontologica e funzionale nel fallimento.

Tale *vis attractiva*, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, non si estende tuttavia all'ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda proposta dal creditore, trovando in tal caso applicazione l'art. 95, terzo comma, della legge fall. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5), ai sensi del quale, ove il credito di cui è stata chiesta l'ammissione al passivo risulti da sentenza non ancora passata in giudicato, il rigetto dell'istanza di insinuazione richiede necessariamente l'impugnazione della sentenza.



Questa disposizione, dettata per l'ipotesi di accoglimento della domanda del creditore, dev'essere infatti interpretata estensivamente, in tal senso deponendo sia la sua *ratio*, consistente nell'evitare che la sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento diventi irretrattabile per effetto della mancata impugnazione, sia evidenti ragioni di economia processuale, le quali inducono ad escludere la necessità che una causa già decisa nella sua sede naturale sia posta nuovamente in discussione in un giudizio di primo grado, sia infine l'illogicità del diverso regime di processuale cui il medesimo credito resterebbe altrimenti assoggettato, rispettivamente in caso di accoglimento o rigetto della domanda (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. lav., 27 febbraio 2008, n. 5113; 27 agosto 2007, n. 18088; 1° giugno 2005, n. 11692).

Tali conclusioni, cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta in epoca anteriore alle recenti modifiche della legge fallimentare, trovano oggi ulteriore conforto, oltre che nel canone di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. (nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), il quale impone di privilegiare soluzioni idonee ad evitare inutili duplicazioni di attività processuali, anche nella nuova formulazione dell'art. 96 della legge fall., che al comma secondo, n. 3, prevede espressamente l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora passata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, imponendo nel contempo al curatore di proporre o proseguire il giudizio d'impugnazione.

Ciò comporta, peraltro, che, ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia proseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'Jr'.



emessa in riforma di quella di primo grado è destinata a spiegare efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore in caso di accoglimento della domanda in primo grado.

3.1. — A tale efficacia non osta, nella specie, la circostanza che la sentenza di accoglimento emessa nel giudizio d'appello promosso dal creditore a seguito del rigetto in primo grado della domanda proposta in via ordinaria, e riassunto nei confronti del curatore a seguito dell'interruzione determinata dalla dichiarazione di fallimento del debitore, sia intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e sia stata quindi prodotta solo nella presente fase.

In proposito, occorre infatti richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudicato esterno, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti della fattispecie, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. La sua esistenza, pertanto, al pari di quella del giudicato interno, è rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. L'accertamento in questione non costituisce invero patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "*ne bis in idem*", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali



del giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato. Questi ultimi, d'altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una *regula juris* alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso. La produzione di tali documenti può dunque aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione (cfr. Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., Sez. lav., 19 giugno 2007, n. 14190; 4 ottobre 2007, n. 20779).

3.2. -- L'accoglimento del ricorso non consente peraltro a questa Corte di pronunciare direttamente nel merito dell'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non emergendo dagli atti gli elementi indispensabili per la collocazione del credito, di cui il ricorrente ha chiesto l'ammissione in via privilegiata.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore

Giulio Marchi

Il Presidente

[Signature]

Depositato in Cancelleria

23 DIC 2010

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

[Signature]